Gazzetta ufficiale L 296 dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno 21 settembre 2004

3

10

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1644/2004 della Commissione, del 20 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli......

Regolamento (CE) n. 1645/2004 della Commissione, del 20 settembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto riguarda le possibilità di pesca del capelin nelle acque groenlandesi

★ Regolamento (CE) n. 1646/2004 della Commissione, del 20 settembre 2004, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (¹)

Regolamento (CE) n. 1648/2004 della Commissione, del 20 settembre 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a de correre dal 21 settembre 2004

Regolamento (CE) n. 1649/2004 della Commissione, del 20 settembre 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2004/644/CE:

(segue)



1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Sommari	o (seone)	

Commissione

2004/645/CE:

★ Raccomandazione della Commissione, del 16 settembre 2004, sull'attuazione da parte degli uffici consolari degli Stati membri del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese [notificata con il

Rettifiche

Rettifica della direttiva 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, recante modifica della direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1644/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

 In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

 ⁽¹) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

al regolamento della Commissione, del 20 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	34,1
	999	34,1
0707 00 05	052	81,1
	096	12,9
	999	47,0
0709 90 70	052	91,7
	999	91,7
0805 50 10	382	67,7
	388	55,9
	508	37,1
	524	39,7
	528	51,6
	999	50,4
0806 10 10	052	87,8
	220	121,0
	400	170,3
	624	146,2
	999	131,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	87,4
	400	92,4
	508	68,9
	512	106,1
	528	86,4
	800	177,0
	804	93,0
	999	101,6
0808 20 50	052	102,7
	388	79,0
	999	90,9
0809 30 10, 0809 30 90	052	117,7
·	999	117,7
0809 40 05	066	82,3
	094	29,3
	624	117,4
	999	76,3

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1645/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto riguarda le possibilità di pesca del capelin nelle acque groenlandesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- Per il 2004 le possibilità di pesca della Comunità per il (1)capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi) sono fissate in via provvisoria nell'allegato I C del regolamento (CE) n. 2287/2003.
- A norma del Quarto protocollo che fissa le condizioni di (2)pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (2), alla Comunità è attribuito il 7,7 % del totale ammissibile di catture (TAC) per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), corrispondente al 70% della quota groenlandese di TAC.
- Con una lettera datata 9 luglio 2004, le autorità groenlandesi hanno comunicato alla Commissione che per il 2004 il TAC per il capelin è stato fissato a 335 000 tonnellate. Per la Comunità le possibilità definitive di pesca del capelin nel 2004 dovrebbero pertanto essere fissate a 25 795 tonnellate nelle zone V, XIV (acque groenlandesi).

- La riduzione del TAC non implica tuttavia che le catture (4) legalmente effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento siano soggette alle detrazioni di contingenti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2847/93 (³) del Consiglio, all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 (4) del Consiglio o all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2371/2002 (5) del Consiglio.
- Pertanto, il regolamento (CE) n. 2287/2003 deve essere (5) opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I C del regolamento (CE) n. 2287/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e l'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 non si applicano alle catture di capelin effettuate nelle zone V, XIV (acque groenlandesi) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed eccedenti i contingenti fissati nell'allegato I C del regolamento (CE) n. 2287/2003, come modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 867/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 144).

GU L 209 del 2.8.2001, pag. 2. Protocollo modificato dal protocollo (GU L 237 dell'8.7.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1). (4) GU L 115 del 9.5. 1996, pag. 3. (5) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

ALLEGATO

Nell'allegato I C del regolamento (CE) n. 2287/2003, la voce relativa alla specie Capelin nelle zone V e XIV (acque groenlandesi) è sostituita da quanto segue:

«Specie: Capelin Mallotus villosus		Zona: V, XIV (acque groenlandesi) CAP/514/GRN
Tutti gli Stati membri CE	0 (¹) 25 795 (²)	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Disponibile per tutti gli Stati membri.

⁽²) Questo contingente è assegnato interamente alle Isole Faerøer, all'Islanda e alla Norvegia nel quadro di accordi di pesca bilaterali.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1646/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2004

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (¹), in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità del regolamento (CEE) n. 2377/90, devono essere progressivamente stabiliti dei limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità per i medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.
- (2) I limiti massimi di residui vanno stabiliti solo dopo che il comitato per i medicinali veterinari ha esaminato tutte le informazioni pertinenti che riguardano la sicurezza dei residui di una determinata sostanza per il consumatore di alimenti di origine animale e l'effetto dei residui sulla lavorazione industriale degli alimenti.
- (3) Nello stabilire i limiti massimi per i residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, è necessario specificare le specie animali in cui potrebbero essere presenti i residui, i livelli in cui potrebbero essere presenti in ciascuno dei tessuti ottenuti dall'animale lavorato («tessuto campione») e la natura del residuo pertinente ai fini del monitoraggio («residuo marcatore»).
- (4) In ragione della scarsa disponibilità di medicinali veterinari per alcune specie da produzione alimentare (²), i limiti massimi di residui possono essere stabiliti con metodi di estrapolazione dai limiti massimi fissati per altre specie, in un quadro scientifico rigoroso.
- (¹) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/2004 della Commissione (GU L 211 del 12.6.2004, pag. 3).
- (2) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Disponibilità dei medicinali per uso veterinario, COM(2000) 806 def.

- (5) Per il controllo dei residui, come previsto dalla pertinente legislazione comunitaria, i limiti massimi di residui devono essere stabiliti, in linea di massima, per i tessuti campione del fegato o dei reni. Tali organi però sono spesso rimossi dalle carcasse destinate al commercio internazionale, per cui i livelli massimi di residui devono sempre essere stabiliti per i tessuti dei muscoli o del grasso.
- (6) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.
- (7) Occorre inserire albendazolo, febantel, fenbendazolo, osfendazolo, tiabendazolo, ossiclozanide, amitraz, cipermetrina, deltametrina e desametazone all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (8) Occorre prevedere un periodo adeguato prima dell'entrata in vigore del regolamento, per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente necessarie alle autorizzazioni all'immissione sul mercato dei medicinali veterinari interessati assegnate in conformità della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per tener conto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

⁽³⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004.

Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione

Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti attivi contro gli endoparassiti

2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Albendazolo	Somma di solfossido di albendazolo, solfone di albendazolo	Tutti i ruminanti	100 µg/kg	Muscolo
	e albendazolo 2-amino solfone, indicata come albendazolo		100 µg/kg	Grasso
			1 000 µg/kg	Fegato
			500 µg/kg	Rene
			100 µg/kg	Latte
Febantel	Somma dei residui estraibili che possono essere ossidati in	Tutti i ruminanti	50 µg/kg Muscolo	Muscolo
	soltone di ostendazolo		50 µg/kg	Grasso
			500 µg/kg	Fegato
			50 µg/kg	Rene
			10 μg/kg Latte	Latte
Fenbendazolo	raibili che possono essere ossidati in	Tutti i ruminanti	50 µg/kg	Muscolo
	solfone di osfendazolo		50 µg/kg	Grasso
			500 µg/kg	Fegato
			50 µg/kg	Rene
			10 μg/kg	Latte
Osfendazolo	Somma dei residui estraibili che possono essere ossidati in	Tutti i ruminanti	50 µg/kg	Muscolo
	solfone di osfendazolo		50 µg/kg	Grasso
			500 µg/kg	Fegato
			50 µg/kg	Rene
			10 μg/kg	Latte
Tiabendazolo	Somma di tiabendazolo e 5-idrossitiabendazolo	Caprini	100 µg/kg Muscolo	Muscolo
			100 µg/kg	Grasso
			100 µg/kg	Fegato
			100 µg/kg	Rene
			100 µg/kg	Latte»

salicilanilide
la
compresa
fenolo
del
Derivati
2.1.4.

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Ossiclozanide	Ossiclozanide	Tutti i ruminanti	20 µg/kg	20 µg/kg Muscolo
			20 μg/kg Grasso	Grasso
			500 μg/kg Fegato	Fegato
			100 μg/kg Rene	Rene
			10 μg/kg Latte»	Latte»

2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.2. Formamidine

1					ı
Tessurti camnione	anoidina macai	Grasso	Fegato	Rene	Latte»
IMB	LIVIE	200 μg/kg Grasso	100 μg/kg Fegato	200 μg/kg Rene	10 μg/kg Latte»
Specie animale	open annual	Caprini			
Recidio marcatore	וומו כמוסוס	Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la fra-	zione di 2,4-dimetilanilina, indicata come amitraz		
Sostanze farmacologicamente attive	A THE WILLIAM TO STREET AT THE STREET	«Amitraz			

2.2.3. Piretroidi

)	ACSIGNO HIGH CALOIC	operic ammarc	LIVIN	ressuu campione
«Cipermetrina	Cipermetrina (somma di isomeri)	Tutti i ruminanti	20 µg/kg Muscolo	Muscolo
			200 μg/kg	Grasso
			20 μg/kg	Fegato
			20 μg/kg	Rene
			20 μg/kg	Latte (*)
Deltametrina	Deltametrina	Tutti i ruminanti	10 µg/kg Muscolo	Muscolo
			50 µg/kg	Grasso
			10 μg/kg	Fegato
			10 µg/kg	Rene
			20 μg/kg Latte	Latte

Corticoidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animali	LMR	Tessuti campione
«Desametazone	Desametazone	Caprini	0,75 µg/kg Muscolo	Muscolo
			2 μg/kg Fegato	Fegato
			0,75 μg/kg Rene	Rene
			0,3 µg/kg Latte»	Latte»

REGOLAMENTO (CE) N. 1647/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2004

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (ĈE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- Le domande di titoli presentate fra il 1º e il 10 settembre 2004 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
- Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i (3) quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1º ottobre 2004, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.
- Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bo-

vina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 settembre 2004, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Regno Unito:

- 500 t originarie del Botswana,
- 545 t della Namibia.

Germania:

- 550 t originarie del Botswana,
- 315 t originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di ottobre 2004 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	11 876 t,
Kenia:	142 t,
Madagascar:	7 579 t,
Swaziland:	3 234 t,
Zimbabwe:	9 100 t,
Namibia:	5 625 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2004.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). ²) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

⁽⁴⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

REGOLAMENTO (CE) N. 1648/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2004

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a de correre dal 21 settembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (²), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1612/2004 della Commissione (3).

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1612/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1612/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003 pag. 12)

^{27.6.2003,} pag. 12).
(3) GU L 293 del 16.9.2004, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1643/2004 (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 32).

ALLEGATO I Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 21 settembre 2004

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione (¹) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	3,69
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	43,08
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	55,86
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)	55,86
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	53,17

Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può

beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 17.9.2004

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2 (14%)	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	124,11 (***)	72,93	151,18 (****)	141,18 (****)	121,18 (****)	82,38 (****)
Premio sul Golfo (EUR/t)	_	11,62	_			_
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	13,74	_	_			_

Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
Fob Duluth.

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 26,70 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: 32,16 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1649/2004 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2004

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (²), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (³). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e

delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 20,530 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2004

che adotta le norme d'attuazione relative al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati

(2004/644/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 24, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 45/2001, in seguito denominato «il regolamento», stabilisce i principi e le norme applicabili a tutte le istituzioni e gli organismi comunitari e prevede la nomina, da parte di ogni istituzione o organismo comunitario, del responsabile della protezione dei dati.
- (2) L'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento prevede che ogni istituzione o organismo comunitario adotti altre norme d'attuazione relative al responsabile della protezione dei dati nel rispetto delle disposizioni che figurano nell'allegato. Tali norme d'attuazione potranno in particolare riguardare le funzioni, gli obblighi e le competenze del responsabile della protezione dei dati.
- (3) Le norme di attuazione precisano inoltre, relativamente al trattamento dei dati personali, le procedure mediante le quali gli interessati esercitano i loro diritti e tutti gli attori implicati nell'ambito delle istituzioni o organismi comunitari adempiono ai loro obblighi.

(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4) Le norme d'attuazione del regolamento lasciano impregiudicati il regolamento (CE) n. 1049/2001 (²), la decisione 2004/338/CE, Euratom (³), in particolare l'allegato II, la decisione 2001/264/CE (⁴), in particolare la Sezione VI della parte II, nonché la decisione del segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune del 25 giugno 2001 (⁵),

DECIDE:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione prevede ulteriori norme di attuazione relative al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (in seguito denominato «il regolamento») per quanto riguarda il Consiglio dell'Unione europea.

(3) Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22)

15.4.2004, pag. 22).
(4) Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).

(5) Decisione del segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, del 25 giugno 2001, relativa ad un codice di buona condotta amministrativa per il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il suo personale nelle loro relazioni professionali con il pubblico (GU C 189 del 5.7.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

ΙΤ

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione e fatte salve le definizioni contenute nel regolamento s'intende per:

- a) «responsabile del trattamento»: l'istituzione, la direzione generale, la direzione, la divisione, l'unità o qualsiasi altro ente organizzativo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali, come indicato nella notificazione da inviare al responsabile della protezione dei dati (in seguito denominato «l'RPD») a norma dell'articolo 25 del regolamento;
- b) «persona di contatto»: l'assistente amministrativo o gli assistenti amministrativi della direzione generale o qualsiasi altro membro del personale designato, previa consultazione dell'RPD dalla direzione generale di appartenenza come suo rappresentante per occuparsi, in stretta collaborazione con l'RPD, delle questioni relative alla protezione dei dati;
- c) «personale dell'SGC»: tutti i funzionari del Segretariato generale del Consiglio (in seguito denominato «l'SGC») e qualsiasi altra persona soggetta allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 259/68 (¹), in seguito denominato «statuto del personale»), o impiegata presso l'SGC su base contrattuale (persone in formazione, consulenti, dipendenti di ditte appaltatrici, funzionari distaccati dagli Stati membri).

SEZIONE 2

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 3

Nomina e status del responsabile della protezione dei dati

- 1. Il segretario generale aggiunto del Consiglio nomina l'RPD e comunica la nomina al garante europeo della protezione dei dati (in seguito denominato «il GEPD»). L'RPD riferisce direttamente al segretario generale aggiunto del Consiglio.
- 2. Il mandato dell'RPD ha durata triennale, rinnovabile due volte.
- (¹) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

- 3. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'RPD agisce in indipendenza ed in cooperazione con il GEPD. In particolare, l'RPD non può ricevere dall'autorità che ha il potere di nomina dell'SGC o da chiunque altro istruzioni riguardo all'applicazione interna delle disposizioni del regolamento o la sua cooperazione con il GEPD.
- 4. L'esercizio delle funzioni e degli obblighi da parte dell'RPD è valutato previa consultazione del GEPD. L'RPD può essere destituito dalle sue funzioni solo con il consenso del GEPD, se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni
- 5. Fatta salva la procedura prevista per la sua nomina, l'RPD è informato di tutti i contatti con l'esterno relativi all'applicazione del regolamento, segnatamente riguardo all'interazione con il GEPD.
- 6. Fatte salve le pertinenti disposizioni del regolamento, l'RPD ed il suo personale sono soggetti ai regolamenti e alle normative applicabili ai funzionari ed altri agenti delle Comunità europee.

Articolo 4

Mandato

L'RPD:

- a) garantisce che i responsabili del trattamento e gli interessati siano informati dei propri diritti ed obblighi ai sensi del regolamento. In particolare, nell'espletamento di tale compito egli elabora formulari di informazione e notificazione, consulta le parti interessate e fa opera di sensibilizzazione alle questioni relative alla protezione dei dati;
- b) risponde alle richieste del GEPD e, nell'ambito delle sue competenze, coopera con il GEPD su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;
- c) garantisce in indipendenza che le disposizioni del regolamento siano applicate all'interno dell'SGC;
- d) tiene il registro delle operazioni effettuate dai responsabili del trattamento e ne consente la consultazione a chiunque direttamente o indirettamente tramite il GEPD;
- e) notifica al GEPD i trattamenti che possono presentare rischi specifici ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento;
- f) garantisce in tal modo che i trattamenti non arrechino pregiudizio ai diritti e alle libertà degli interessati.

Articolo 5

Altre funzioni

- 1. Oltre ad assolvere il suo mandato generale, l'RPD:
- a) funge da consulente per l'autorità che ha il potere di nomina dell'SGC e per i responsabili del trattamento su questioni relative all'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati. L'RPD può essere consultato dall'autorità che ha il potere di nomina, dai responsabili del trattamento, dal comitato del personale e da qualsiasi persona, senza seguire la via gerarchica, su qualsiasi aspetto riguardante l'interpretazione o l'applicazione del regolamento;
- b) indaga, di propria iniziativa o su iniziativa dell'autorità che ha il potere di nomina, dei responsabili del trattamento, del comitato del personale o di qualsiasi persona fisica, sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l'esercizio delle sue funzioni e di cui viene a conoscenza e riferisce in merito all'autorità che ha il potere di nomina o alla persona che lo ha incaricato dell'indagine. Se lo ritiene opportuno, provvede ad informare di conseguenza tutte le altre parti interessate. Se il reclamo emana da una persona fisica o è presentato per conto di una persona fisica, l'RPD deve, nella misura del possibile, garantire la riservatezza della richiesta, a meno che l'interessato non acconsenta in modo inequivocabile ad un trattamento diverso;
- c) coopera nell'espletamento delle sue funzioni con i responsabili della protezione dei dati delle altre istituzioni ed organismi comunitari, in particolare mediante scambi di esperienze e migliori prassi;
- d) rappresenta l'SGC in tutte le questioni relative alla protezione dei dati; fatta salva la decisione 2004/338/CE, Euratom, ciò può includere la partecipazione dell'RPD ai comitati o consessi pertinenti a livello internazionale;
- e) presenta una relazione annuale sulle sue attività al Segretario Generale aggiunto del Consiglio e la rende accessibile al personale.
- 2. Fatti salvi l'articolo 4, lettera b), l'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), e l'articolo 15, l'RPD ed il suo personale non divulgano le informazioni e i documenti ottenuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 6

Competenze

Nell'assolvimento del suo mandato e nell'esercizio delle sue funzioni l'RPD:

a) ha accesso in qualsiasi momento ai dati oggetto del trattamento e a tutti gli uffici, alle installazioni per di trattamento dei dati e ai supporti di dati;

- b) può chiedere pareri giuridici al Servizio giuridico del Consiglio;
- c) può fare ricorso a servizi esterni di esperti di tecnologie dell'informazione previo consenso dell'ordinatore e conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (¹) e alle relative norme di attuazione;
- d) può proporre, senza pregiudizio delle funzioni e delle competenze del GEPD, provvedimenti amministrativi all'SGC e può formulare raccomandazioni generali sulla corretta applicazione del regolamento;
- e) in casi specifici, può formulare altre raccomandazioni per il miglioramento concreto della protezione dei dati all'SGC e/o a tutte le altre parti interessate;
- f) può segnalare all'autorità che ha il potere di nomina dell'SGC qualsiasi inadempienza al regolamento da parte di un membro del personale e proporre l'avvio di un'indagine amministrativa in vista dell'eventuale applicazione dell'articolo 49 del regolamento.

Articolo 7

Risorse

L'RPD dispone del personale adeguato e delle risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni.

SEZIONE 3

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ATTORI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 8

Autorità che ha il potere di nomina

- 1. In caso di reclamo ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 per una violazione del regolamento, l'autorità che ha il potere di nomina consulta l'RPD, che dovrebbe formulare un parere per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Se al termine di questo periodo l'RPD non ha trasmesso il parere all'autorità che ha il potere di nomina, questo non è più necessario. L'autorità che ha il potere di nomina non è vincolata dal parere dell'RPD.
- 2. L'RPD è informato quando sono esaminate questioni che hanno o potrebbero avere implicazioni sulla protezione dei dati.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Articolo 9

Responsabili del trattamento

- 1. Ai responsabili del trattamento spetta assicurare che tutti i trattamenti sotto il loro controllo siano conformi al regolamento.
- 2. In particolare, i responsabili del trattamento:
- a) informano l'RPD prima di eseguire uno o più trattamenti dei dati, destinati al conseguimento di una o più finalità correlate e prima di apportare modifiche sostanziali a un trattamento in corso. Per i trattamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del regolamento il 1º febbraio 2001, il responsabile del trattamento comunica tali informazioni senza indugio;
- assistono l'RPD ed il GEPD nell'esercizio delle rispettive funzioni, in particolare rispondendo alle loro richieste entro trenta giorni;
- c) adottano opportune misure tecniche ed organizzative e impartiscono istruzioni adeguate al personale dell'SGC per garantire sia la riservatezza del trattamento sia un livello di sicurezza appropriato in relazione ai rischi che il trattamento comporta;
- d) se del caso, consultano l'RPD in merito alla conformità dei trattamenti con il regolamento, in particolare quando sussistono ragioni per ritenere che taluni trattamenti siano incompatibili con gli articoli da 4 a 10 dello stesso. Essi possono inoltre consultare l'RPD e/o gli esperti in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione della Direzione generale A, l'ufficio di sicurezza e l'ufficio per la sicurezza delle informazioni (INFOSEC) su questioni relative alla riservatezza dei trattamenti e sulle misure di sicurezza adottate ai sensi dell'articolo 22 del regolamento.

Articolo 10

Persone di contatto

- 1. Senza pregiudizio delle responsabilità dell'RPD, la persona di contatto:
- a) assiste la direzione generale o unità di appartenenza tenendo un inventario di tutti i trattamenti di dati personali esistenti;
- b) assiste la direzione generale o unità di appartenenza nell'individuazione dei rispettivi responsabili del trattamento;
- c) ha il diritto di ottenere dai responsabili del trattamento e dal personale le informazioni adeguate e necessarie per l'esercizio dei propri compiti amministrativi all'interno della dire-

- zione generale o unità d'appartenenza. Ciò non include il diritto di accesso ai dati personali elaborati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento.
- 2. Senza pregiudizio delle responsabilità dei responsabili del trattamento, la persona di contatto:
- a) assiste i responsabili del trattamento nell'assolvimento dei loro obblighi;
- b) se del caso, facilita la comunicazione tra l'RPD ed i responsabili del trattamento.

Articolo 11

Personale dell'SGC

- 1. In particolare, tutto il personale dell'SGC contribuisce all'applicazione delle norme di riservatezza e di sicurezza del trattamento dei dati personali di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento. Il membro del personale dell'SGC che abbia accesso ai dati personali effettua il trattamento degli stessi solo su istruzione del responsabile del trattamento, salvo che la legislazione nazionale o comunitaria lo richieda.
- 2. Qualsiasi membro del personale dell'SGC può presentare un reclamo al GEPD senza seguire la via gerarchica per un'asserita violazione delle norme del regolamento relative al trattamento dei dati personali, come precisato nelle norme stabilite dal GEPD.

Articolo 12

Interessati

- 1. Gli interessati, oltre a godere del diritto di essere adeguatamente informati di qualsiasi trattamento di dati personali che li riguardano, a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento, possono rivolgersi al responsabile del trattamento interessato per esercitare i loro diritti ai sensi degli articoli da 13 a 19 del regolamento, come precisato nella sezione 5 della presente decisione.
- 2. Fatta salva la possibilità di ricorso giurisdizionale, qualunque interessato può presentare un reclamo al GEPD se ritiene che i diritti riconosciutigli a norma del regolamento siano stati violati in seguito ad un trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato dal Consiglio, come precisato nelle norme stabilite dal GEPD.
- 3. Nessun pregiudizio può derivare ad alcuno dalla presentazione al GEPD di un reclamo o dalla segnalazione all'RPD di un'asserita violazione delle norme del regolamento.

SEZIONE 4

REGISTRO DEI TRATTAMENTI NOTIFICATI

Articolo 13

Procedura di notificazione

- 1. Il responsabile del trattamento notifica all'RPD qualsiasi trattamento di dati personali mediante un formulario di notificazione disponibile sul sito Intranet dell'SGC (Protezione dei dati). La notificazione è trasmessa all'RPD per via elettronica. Una notificazione di conferma è inviata all'RPD mediante nota entro dieci giorni lavorativi. Una volta ricevuta notificazione di conferma, l'RPD la pubblica sul registro.
- 2. La notificazione contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento. L'RPD deve essere informato senza indugio di ogni modifica relativa a tali informazioni
- 3. Ulteriori norme e prassi relative alla procedura di notificazione che i responsabili del trattamento devono seguire sono inserite nelle raccomandazioni generali formulate dall'RPD.

Articolo 14

Contenuto e finalità del registro

- 1. L'RPD tiene un registro dei trattamenti effettuati su dati personali, compilato sulla base delle notificazioni ricevute dai responsabili del trattamento.
- 2. Il registro riporta almeno le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento. Tuttavia, in via eccezionale, le informazioni iscritte dall'RPD nel registro possono essere limitate quando è necessario salvaguardare la sicurezza di un determinato trattamento.
- 3. Il registro funge da sommario dei trattamenti di dati personali effettuati al Consiglio. Esso fornisce informazioni agli interessati e li facilita nell'esercizio dei loro diritti di cui agli articoli da 13 a 19 del regolamento.

Articolo 15

Accesso al registro

1. L'RPD adotta misure atte a garantire che il registro possa essere consultato da chiunque direttamente o indirettamente tramite il GEPD. In particolare, l'RPD informa e assiste le persone interessate riguardo alle modalità e alla sede in cui presentare le domande di consultazione del registro.

- 2. Ad eccezione dei casi in cui è possibile la consultazione in linea, le domande di consultazione del registro sono formulate per iscritto, anche elettronicamente, in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato ed in maniera sufficientemente precisa da consentire all'RPD di individuare i trattamenti in questione. Un avviso di ricevimento è inviato al richiedente senza indugio.
- 3. Se una domanda non è sufficientemente precisa, l'RPD chiede al richiedente di precisarla e lo assiste in tale compito. Qualora la domanda si riferisca ad un ampio numero di trattamenti, l'RPD può conferire a titolo informale con il richiedente al fine di trovare una soluzione equa.
- 4. Chiunque può chiedere all'RPD copia delle informazioni iscritte nel registro su qualsiasi trattamento notificato.

SEZIONE 5

PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERES-SATO

Articolo 16

Disposizioni generali

- 1. I diritti dell'interessato specificati nella presente sezione possono essere esercitati solo dalla persona fisica in questione o, in casi eccezionali, a suo nome mediante debita autorizzazione. Le richieste sono trasmesse per iscritto al pertinente responsabile del trattamento, con copia all'RPD. Se necessario, l'RPD assiste l'interessato nell'individuare il pertinente responsabile del trattamento. L'RPD mette a disposizione appositi formulari. I responsabili del trattamento accettano la richiesta solo se il formulario è stato compilato correttamente e l'identità del richiedente è stata debitamente verificata. L'esercizio dei diritti dell'interessato è gratuito.
- 2. Il responsabile del trattamento trasmette al richiedente un avviso di ricevimento entro cinque giorni lavorativi dalla registrazione della richiesta. Salvo disposizione contraria, il responsabile del trattamento risponde alla richiesta entro quindici giorni lavorativi dalla registrazione della stessa dandovi seguito oppure motivando per iscritto le ragioni del rifiuto totale o parziale, in particolare se il richiedente non è considerato l'interessato.
- 3. In caso di irregolarità o palese abuso da parte dell'interessato nell'esercizio dei suoi diritti e qualora quest'ultimo sostenga che il trattamento è illecito, il responsabile del trattamento deve consultare l'RPD in merito alla richiesta e/o rinviare l'interessato all'RPD, il quale deciderà sull'ammissibilità della richiesta e sull'appropriato seguito da darvi.

4. Qualsiasi persona interessata può consultare l'RPD in relazione all'esercizio dei suoi diritti in un caso specifico. Fatta salva la possibilità di ricorso giurisdizionale, qualunque interessato può presentare un reclamo al GEPD se ritiene che i diritti riconosciutigli a norma del regolamento siano stati violati in seguito ad un trattamento di dati personali che lo riguardano.

Articolo 17

Diritto di accesso

Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta d'informazioni, ogni interessato ha il diritto di ottenere liberamente dal responsabile del trattamento, in qualunque momento, le informazioni di cui all'articolo 13, lettere da a) a d) del regolamento, consultando i dati sul posto oppure ottenendone copia, compresa, se del caso, una copia in formato elettronico, a seconda delle sue preferenze.

Articolo 18

Diritto di rettifica

La richiesta di rettifica di dati personali inesatti o incompleti presentata dall'interessato specifica i dati in questione nonché la rettifica da apportare. Essa è trattata prontamente dal responsabile del trattamento.

Articolo 19

Diritto di blocco

Il responsabile del trattamento tratta prontamente ogni richiesta di blocco dei dati a norma dell'articolo 15 del regolamento. La richiesta specifica i dati in questione e i motivi del blocco. Prima che i dati siano sbloccati, il responsabile del trattamento ne informa l'interessato che ha presentato la richiesta.

Articolo 20

Diritto di cancellazione

L'interessato può chiedere al responsabile del trattamento la pronta cancellazione dei dati in caso di trattamento illecito, in particolare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 10 del regolamento. La richiesta specifica i dati in questione e fornisce le motivazioni o la prova dell'illiceità del trattamento. Nei sistemi automatici di archiviazione, la cancellazione va assicurata in linea di massima mediante ogni dispositivo tecnico adeguato, che escluda la possibilità di successivi trattamenti dei dati cancellati. Se la cancellazione per motivi tecnici non è possibile, il responsabile del trattamento, previa consultazione dell'RPD e della persona interessata, procede all'immediato blocco dei dati in questione.

Articolo 21

Notificazione a terzi

In caso di rettifica, blocco o cancellazione a richiesta dell'interessato, questi può ottenere che il responsabile del trattamento proceda alla notificazione ai terzi ai quali sono stati comunicati i suoi dati personali, a meno che la notificazione non risulti impossibile o sproporzionatamente difficile.

Articolo 22

Diritto di opposizione

L'interessato può opporsi al trattamento di dati che lo riguardano e alla comunicazione o all'uso dei suoi dati personali, a norma dell'articolo 18 del regolamento. La richiesta specifica i dati in questione ed è debitamente motivata. Qualora l'opposizione si riveli fondata, tali dati non sono più oggetto del trattamento.

Articolo 23

Decisioni individuali automatiche

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a decisioni individuali automatiche ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, salvo che la decisione sia espressamente autorizzata dalla normativa nazionale o comunitaria o da una decisione del GEPD volta a salvaguardare gli interessi legittimi dell'interessato. In entrambi i casi l'interessato ha l'opportunità di esprimere anticipatamente il proprio parere e di consultare l'RPD.

Articolo 24

Eccezioni e limitazioni

- 1. Nella misura in cui sia chiaramente giustificato da motivi legittimi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento, il responsabile del trattamento può imporre limitazioni all'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 17 a 21 della presente decisione. Salvo in caso di assoluta necessità, il responsabile del trattamento consulta prima l'RPD, il cui parere non vincola l'istituzione. Il responsabile del trattamento risponde prontamente alle richieste relative all'applicazione di eccezioni o limitazioni all'esercizio dei diritti e motiva debitamente la sua decisione.
- 2. L'interessato può richiedere al GEPD l'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento.

SEZIONE 6

PROCEDURA D'INDAGINE

Articolo 25

Modalità pratiche

1. Le richieste di indagine sono trasmesse per iscritto all'RPD mediante un apposito formulario messo a disposizione da quest'ultimo. In caso di palese abuso del diritto a chiedere un'indagine, ad esempio qualora la stessa persona fisica abbia presentato di recente una richiesta identica, l'RPD non è tenuto a rispondere al richiedente.

- IT
- 2. Entro quindici giorni dal ricevimento, l'RPD trasmette un avviso di ricevimento all'autorità che ha il potere di nomina o alla persona che lo ha incaricato dell'indagine e verifica se la richiesta deve essere trattata in maniera riservata.
- 3. L'RPD chiede al responsabile del trattamento dei dati in questione una dichiarazione scritta al riguardo. Il responsabile del trattamento risponde all'RPD entro quindici giorni. L'RPD può chiedere informazioni complementari ad altre parti, ad esempio l'Ufficio di sicurezza e l'Ufficio per la sicurezza delle informazioni (INFOSEC) dell'SGC. Se del caso, può chiedere un parere sulla questione al Servizio Giuridico del Consiglio. Le informazioni o il parere sono trasmessi all'RPD entro trenta giorni.
- 4. L'RPD riferisce all'autorità che ha il potere di nomina o alla persona che ha presentato la richiesta entro tre mesi dal ricevimento della stessa.

SEZIONE 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Effetto

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2004

sull'attuazione da parte degli uffici consolari degli Stati membri del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese

[notificata con il numero C(2004) 2886]

(2004/645/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (1) prevede una procedura di domanda specifica, che deroga dalle norme comuni sui visti contenute nell'istruzione consolare comune, volta a semplificare il rilascio di visti a breve durata a gruppi di cittadini cinesi che desiderano viaggiare nel territorio della Comunità. Il memorandum d'intesa è entrato in vigore il 1º maggio 2004.
- (2) Per garantire un elevato livello di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dell'immigrazione clandestina e per evitare il rischio di domande di visto multiple ai diversi uffici consolari degli Stati membri nella Repubblica popolare cinese, è opportuno che gli Stati membri procedano ad un'applicazione armonizzata del protocollo d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che è pertanto necessario introdurre procedure di attuazione comuni agli uffici consolari degli Stati membri nella Repubblica popolare cinese.
- (3) Le procedure comuni si basano sulle disposizioni contenute nel protocollo d'intesa, che rappresentano un approccio armonizzato a tutti gli aspetti della questione, dalla procedura di domanda di visto al ritiro dell'accreditamento in caso di violazione delle normative UE e/o cinesi.
- (4) Per la definizione delle procedure comuni sono state usate come riferimento le norme di base di cui all'informazione consolare comune, in particolare le norme relative agli uffici consolari locali.
- (5) In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio comune in materia di accreditamento delle agenzie di viaggio designate dalla Repubblica popolare

cinese e la stesura dell'elenco di corrieri nominati dalla agenzie di viaggio cinesi.

- (6) Gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni comuni armonizzate in caso di violazione delle norme comunitarie da parte delle agenzie di viaggio cinesi accreditate, conformemente alle norme, di cui all'istruzione consolare comune, in materia di domande di visto trattate da agenzie amministrative, agenzie di viaggio e operatori turistici di gruppo privati.
- (7) Gli Stati membri devono adottare un elenco comune di documenti e informazioni giustificativi necessari alla presentazione di una domanda di visto, esplicitando se necessario il contenuto dei documenti richiesti. In base all'esito delle verifiche delle singole domande di visto, possono essere richieste ulteriori informazioni.
- (8) Gli Stati membri coinvolti nell'attuazione del protocollo d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese dovrebbero intensificare la cooperazione in Repubblica popolare cinese e mettere a punto sistemi di scambio di informazioni in materia di irregolarità o attività sospette da parte delle agenzie di viaggio accreditate e facilitare il processo di informazione.
- La Commissione rappresenta la Comunità in seno al comitato sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese previsto dal protocollo d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese e trasmette le informazioni pertinenti relative all'attuazione di tale protocollo d'intesa alle autorità cinesi (CNTA). Gli Stati membri dovrebbero pertanto inserire la Commissione, in quanto rappresentante della Comunità europea in seno al comitato di cui sopra, nel meccanismo di cooperazione locale e garantire lo scambio regolare e fluido di informazioni sull'attuazione del protocollo d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GU L 83 del 20.3.2004, pag. 14.

(10) Gli Stati membri che non partecipano al protocollo d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese ma che hanno concluso accordi bilaterali analoghi con la Repubblica popolare cinese dovrebbero poter essere inseriti nel meccanismo di cooperazione locale. Anche la Norvegia e l'Islanda dovrebbero essere invitate a partecipare al meccanismo di cooperazione consolare locale non appena abbiano firmato accordi bilaterali analoghi con la Repubblica popolare cinese,

RACCOMANDA:

Per facilitare l'attuazione effettiva del protocollo d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese, gli Stati membri dovrebbero applicare le seguenti norme di attuazione comuni:

1. Gli uffici consolari degli Stati membri in Repubblica popolare cinese dovrebbero rilasciare un certificato di accreditamento per ciascuna agenzia di viaggio designata. Tale certificato di accreditamento dovrebbe avere identico formato e riportare, tra le altre cose, il numero di serie, il numero di licenza commerciale, la ragione sociale ed altre informazioni pertinenti relative all'agenzia di viaggio. La validità del certificato non deve superare l'anno.

I certificati di accreditamento rilasciati da uno Stato membro dovrebbero essere riconosciuti dagli altri Stati membri.

Se l'agenzia di viaggi accreditata si presenta all'ufficio consolare di uno Stato membro per la prima volta, l'ufficio consolare dovrebbe procedere alla registrazione della data e dell'ora della visita del rappresentante e trasmettere le informazioni rilevanti alla Commissione. Tale ufficio consolare dovrebbe rilasciare il certificato di accreditamento se riceve dalla Commissione la conferma di essere il primo ufficio consolare a cui si è rivolta l'agenzia di viaggio designata.

2. Ogni corriere nominato dall'agenzia di viaggio accreditata dovrebbe ricevere un distintivo con fotografia su cui figurano, tra le altre cose, il nome, la data di nascita, il numero di carta d'identità e la ragione sociale, l'indirizzo e il numero di telefono dell'agenzia di viaggi accreditata.

I distintivi dovrebbero avere una validità massima di un anno, dovrebbero essere rilasciati dagli uffici consolari degli Stati membri nella Repubblica popolare cinese e dovrebbero essere di formato identico.

Sulla base delle informazioni fornite dalla Repubblica popolare cinese e previa verifica da parte degli Stati membri, la Commissione stilerà un elenco di corrieri, che invierà a tutti gli Stati membri. La Commissione aggiorna l'elenco comune dei corrieri ogni volta che viene segnalata una modifica e ne informa gli uffici consolari di tutti gli Stati membri nella Repubblica popolare cinese.

3. In caso di violazione di normative UE e/o cinesi, in particolare per quanto riguarda la facilitazione dell'immigrazione clandestina, l'ufficio consolare di uno Stato membro nella Repubblica popolare cinese dovrebbe ritirare l'accreditamento dell'agenzia di viaggi cinese coinvolta. Il ritiro imposto dall'ufficio consolare di uno Stato membro ha effetto immediato per tutti gli Stati membri. Per garantire l'applicazione uniforme da parte di tutti gli Stati membri della sanzione imposta, l'ufficio consolare dovrebbe notificare il ritiro dell'accreditamento alla Commissione e agli altri uffici consolari degli Stati membri nella Repubblica popolare cinese. In determinate circostanze, il ritiro dell'accreditamento può essere riesaminato, per esempio se l'agenzia di viaggi accreditata dimostra che la violazione delle normative UE e/o cinesi è imputabile ad un dipendente che non lavora più per l'agenzia.

Gli uffici consolari degli Stati membri nella Repubblica popolare cinese possono inviare un richiamo alle agenzie di viaggio accreditate nel caso di sospetti circa il coinvolgimento delle agenzie in violazioni non gravi. La Commissione e gli altri uffici consolari locali degli Stati membri devono esserne immediatamente informati.

La Commissione informa la CNTA di ogni ritiro dell'accreditamento e di ogni richiamo inviato alle agenzie di viaggio accreditate.

- 4. Gli Stati membri dovrebbero richiedere che la domanda di visto prevista dal memorandum d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese sia accompagnata dai documenti di cui all'allegato della presente raccomandazione. Se necessario, gli Stati membri possono richiedere informazioni ulteriori. In particolare, essi possono esigere che il candidato partecipi ad un colloquio in persona o per telefono in cui dovrà dimostrare di possedere sufficienti mezzi finanziari (estratto conto) e fornire documenti che certifichino il rapporto di lavoro o, in caso di minore età, il consenso scritto di entrambi i genitori.
- 5. Per facilitare l'attuazione corretta del memorandum d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese, gli Stati membri dovrebbero fornire cicli di formazione specifica nella Repubblica popolare cinese al personale delle agenzie di viaggio accreditate coinvolte nell'attuazione del memorandum d'intesa.

- IT
- 6. Gli Stati membri e la Commissione devono cooperare strettamente nella Repubblica popolare cinese e riunirsi periodicamente per garantire la trasmissione e il trattamento regolare e fluido delle informazioni, lo scambio di esperienze relative all'individuazione di irregolarità o di altri comportamenti sospetti delle agenzie di viaggio accreditate e l'elaborazione delle pratiche migliori relative all'applicazione concreta del memorandum d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese.
- 7. La raccomandazione è rivolta agli Stati membri che partecipano al memorandum d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese tra la CE e la Repubblica popolare cinese.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2004.

Per la Commissione António VITORINO Membro della Commissione

ALLEGATO

A. Informazioni generali relative al gruppo

- 1) Elenco dei nomi di tutti i componenti del gruppo, con relativi numeri di passaporto, copia delle pagine di identificazione personale del passaporto e copia delle carte d'identità.
- 2) Comunicazione firmata dal rappresentante dell'agenzia di viaggio accreditata contenente l'itinerario dettagliato e gli estremi dei voli di andata e ritorno dalla Repubblica popolare cinese, i nomi, gli indirizzi e i numeri di telefono degli hotel dove il gruppo soggiornerà durante il viaggio, con le date di permanenza in ciascuno di essi e dettagli relativi ai mezzi di trasporto utilizzati dal gruppo negli spostamenti da una località all'altra; inoltre, qualsiasi modifica dell'itinerario che si verifichi in una qualsiasi fase dell'esame della domanda di visto.
- 3) Prenotazione del volo con la conferma del volo di andata e ritorno Repubblica popolare cinese-Europa-Repubblica popolare cinese da parte della compagnia aerea (con l'elenco dei nomi dei turisti).
- 4) Pagamento delle spese di viaggio.
- 5) Polizza assicurativa di gruppo (o individuale per ogni componente del gruppo) valida per tutto il territorio degli Stati membri visitati in base all'itinerario prestabilito. L'assicurazione deve coprire l'intero periodo del viaggio. La polizza assicurativa deve avere un valore di almeno 30 000 EUR e deve coprire tutte le spese che potrebbero sopravvenire relativamente al rimpatrio per ragioni mediche, di cure mediche d'urgenza e/o di ospedalizzazione d'urgenza.
- 6) Nome dell'accompagnatore.
- 7) Nome, indirizzo, numeri di telefono e fax e indirizzo e-mail dell'operatore turistico designato in Europa.
- 8) Conferma da parte dell'operatore turistico partner designato in Europa che l'alloggio e i trasporti previsti nel territorio europeo, quali risultano dall'itinerario del gruppo, saranno forniti a tutti i membri del gruppo.

B. Per ciascun componente del gruppo

- 9) Il modulo di domanda di visto debitamente completato da ciascun richiedente, accompagnato da una fotografia recente.
- 10) Passaporto valido per il periodo del visto e per almeno i 90 giorni successivi alla scadenza del visto.

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, recante modifica della direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151 del 19 giugno 2003)

A pagina 38, nel titolo, nel secondo visto e nei considerando 2 e 5:

anziché: «2000/32/CE», leggi: «2002/32/CE».

Nei considerando 2 e 3:

anziché: «1990/29/CE», leggi: «1999/29/CE».